

AperTO - Archivio Istituzionale Open Access dell'Università di Torino

Crisi della rappresentanza e mandato imperativo

This is the author's manuscript

Original Citation:

Availability:

This version is available <http://hdl.handle.net/2318/156429> since 2016-06-30T14:34:18Z

Terms of use:

Open Access

Anyone can freely access the full text of works made available as "Open Access". Works made available under a Creative Commons license can be used according to the terms and conditions of said license. Use of all other works requires consent of the right holder (author or publisher) if not exempted from copyright protection by the applicable law.

(Article begins on next page)

Abstract

Crisis of Representation and Imperative Mandate

The essay deals with the crisis of representation, manifesting itself through the growth of abstentions and protest vote. On the one hand, the crisis concerns the loss of confidence of citizens towards their representatives, on the other the lack of democratic representativeness in assemblies elected with majoritarian electoral systems. Today some form of imperative mandate are often proposed as a possible remedy to the tendency of deputies and councilors to "betray" their electors. The author examines the reasons that have been put forward for and against this form of representation throughout history, from authors such as Rousseau, Siéyes, Burke, Marx, Max Adler. The imperative mandate was typical of pre-modern parliaments. Its overcoming is due to two factors, the first of a technical nature, the second of a political nature. On a technical level, greatly widening the range of issues covered by the legislation, it becomes impossible to predict in advance what the discussion will focus on. Moreover, it would be problematic continually suspending the sessions because the representatives have to come back from their constituents asking for an additional mandate. On the political front, with the advent of universal suffrage there is the problem of finding a compromise between the various interests and opinions represented in parliament. According to the theorists of Five stars Movement, led by Beppe Grillo, some of these difficulties disappear with the digital revolution, allowing representatives to remain in constant contact with their voters. It would therefore be desirable to amend art. 67 of the Italian Constitution, introducing the imperative mandate and the possibility of revocation of representatives (recall). The author criticizes these positions, confirming the validity of the classical objections against the imperative mandate. She also observes that the imperative mandate requires collective subjects with a definite identity and an already formed will, that delegates should merely be spokesmen of. The imperative mandate has worked, at least in part, where something like that existed, as in Porto Alegre. This is not the case of Five stars Movement, which brought together around Beppe Grillo's blog right and left people.

Keywords: Representation. Imperative Mandate. Accountability. Responsiveness. Political Parties.

Parla il presidente di seggio della sezione elettorale numero quattordici, sono molto preoccupato, qui sta accadendo qualcosa di francamente strano, fino a questo momento non si è presentato un unico elettore a votare, ormai è più di un'ora che siamo aperti, e neanche un'anima, sì, certo, il temporale non c'è verso che smetta, pioggia, vento, allagamenti, sì signore, continueremo ad essere pazienti e a tenere duro, certo, siamo qui apposta, non c'è neanche bisogno di dirlo.

1. Prologo

La capitale di una non meglio identificata “democrazia consolidata”. È giorno di elezioni. I componenti della sezione numero quattordici, già turbati dall'anomala affluenza ai seggi nel corso della giornata, al momento dello scrutinio ammutoliscono di fronte a ciò che si squaderna sotto i loro occhi: oltre il 70% di schede bianche. Percentuali analoghe si registrano nel resto della città. La reiterazione delle elezioni, la settimana successiva, conferma e aggrava il responso: questa volta a depositare nell'urna una scheda immacolata è l'83% degli elettori. Costernazione. Stupore. Indignazione. Le autorità gridano alla congiura, agitando lo spettro di una cospirazione internazionale, “probabilmente di ispirazione anarchica”. Segue la proclamazione dello stato d'assedio e la sospensione delle libertà costituzionali¹.

2. Lo specchio deformante

Senza (per ora) sfociare nella forma di protesta estrema immaginata da José Saramago in un suo fortunato romanzo, è sotto gli occhi di tutti come la sfiducia dei cittadini-elettori verso la classe politica e le stesse istituzioni rappresentative abbia assunto, negli ultimi anni, una estensione e un'intensità preoccupanti. La crescita delle astensioni e del voto di protesta è ormai una costante anche in stati tradizionalmente abituati ad alte percentuali di affluenza alle urne, come l'Italia. I dati delle ultime elezioni politiche nel nostro paese sono di per sé eloquenti: ci parlano, tra l'altro di una «inedita topografia dell'astensionismo», che smentisce le tesi di Robert Putnam sul forte radicamento della cultura civica nelle regioni del centro nord, mostrandoci come anche in questa zona del paese – e nelle ex regioni “rosse” in particolare – sia maturato un impressionante distacco tra i cittadini e le istituzioni². Un distacco che può essere spiegato non solo con l'indignazione per gli episodi di corruzione e di mal governo che sempre più spesso occupano le prime pagine dei giornali, ma con la percezione diffusa – e certo non priva di fondamento – della distanza incolmabile venutasi a creare tra una minoranza di privilegiati, abituati a vivere “di politica”, e i cittadini alle prese con la più devastante crisi economica dopo quella del 1929. Il fenomeno non riguarda solo l'Italia e gli ultimi tempi. Risalgono alla metà degli anni Novanta del secolo scorso le riflessioni di Christopher Lasch sulla «ribellione delle élites», icasticamente rivelata dalla faccia sorpresa di George Bush trovatosi per la prima volta di fronte allo scanner per leggere il prezzo della merce al supermercato³. Tale stupore era, ed è, indicativo del vero e proprio abisso venutosi a

¹ Saramago, 2004.

² Revelli, 2013: 10 e ss.

³ Lasch, 1995: 11.

creare tra la classe politica – ma Lasch pensava anche ai membri dell'oligarchia economico-finanziaria transnazionale – e i semplici cittadini, distanza che le tecniche populistiche di costruzione del consenso fanno sempre più fatica a colmare, nonostante le ingegnose invenzioni di “presidenti operai”, primi ministri che guidano la Smart e sindaci rigorosamente in bicicletta.

I cittadini non hanno più fiducia nella politica e nei politici, che avvertono come una casta autoreferenziale e distante. Più specificamente, non hanno fiducia in chi dovrebbe “parlare per conto loro” nelle istituzioni. Distingueri due dimensioni di questa crisi della rappresentanza, che corrispondono a due distinte accezioni di tale nozione⁴. Per un verso ci si può sentire non (adeguatamente) rappresentati quando coloro che abbiamo votato tradiscono le nostre aspettative, agendo in modo difforme, talvolta antitetico, a quanto dichiarato in campagna elettorale. Possono essere qui chiamate in causa categorie come trasformismo, tradimento, al limite “scilipotismo”, termine di nuovo conio entrato nell'uso giornalistico per designare la disponibilità del rappresentante a farsi corrompere in cambio del sostegno a un partito diverso da quello in cui era stato eletto⁵. I politologi, con un linguaggio più raffinato, inquadrano tali fenomeni come problemi di scarsa *accountability* degli eletti nei confronti dei loro elettori⁶. Una possibile risposta a questo genere di comportamenti è la previsione di forme di vincolo di mandato, divieto di “ribaltone” o altri strumenti di controllo dell'operato dei parlamentari da parte degli elettori⁷.

Per altri versi la crisi della rappresentanza rinvia al dato oggettivo dell'esistenza di un gran numero di cittadini che non solo non si *sentono*, ma non *sono* rappresentati. Non lo sono perché in molti paesi è stata fatta la scelta di sacrificare il principio della rappresentatività democratica, rincorrendo il miraggio della governabilità e dell'efficienza⁸. Intendo per rappresentatività democratica di un'assemblea, come il parlamento, il grado di corrispondenza tra gli orientamenti politici effettivamente presenti nel paese, rilevati attraverso le elezioni, e la loro proiezione politica in termini di seggi. Tutti sanno che la rappresentatività viene assicurata al massimo grado da sistemi elettorali di tipo proporzionale, che consentono di rispecchiare nella maniera più fedele possibile le posizioni politiche dell'elettorato, nelle loro corrette proporzioni, per l'appunto. Sistemi di tipo maggioritario o anche di impianto proporzionale, ma dagli effetti maggioritari, ottenuti attraverso varie tecniche (circoscrizioni molto piccole, premi di maggioranza, elevate soglie di sbarramento) comportano la sovra-rappresentazione di alcuni gruppi e la sotto-rappresentazione – o addirittura la cancellazione – di minoranze spesso niente affatto irrilevanti e marginali.

Si pensi a un sistema formalmente proporzionale, ma dagli effetti maggioritari, come quello spagnolo. Alle elezioni politiche del novembre 2011 il *Partido Popular* (PP) ha ottenuto il 44,6%

⁴ “Rappresentare” può significare da un lato “agire in nome e per conto” di qualcun altro; dall'altro “rispecchiare, riflettere, riprodurre fedelmente” una certa realtà. Cfr. Pitkin, 1972; Bovero, 2000: 52-3.

⁵ Come è noto ai lettori italiani, Domenico Scilipoti è un deputato eletto con l'Italia dei Valori, che nel dicembre 2010 ha offerto il suo decisivo sostegno al governo Berlusconi, finendo poi sotto inchiesta in un'indagine su una presunta compra-vendita di parlamentari.

⁶ Sulla nozione di *accountability*, cfr. per lo meno Prezeworsky, Stokes, Manin, 1999; Schmitter, 2004; Mastropaolo, 2011: 303-10.

⁷ In base alla teoria della “democrazia maggioritaria”, sviluppata da Gianfranco Pasquino, la coalizione uscita vincente dalle elezioni dovrebbe mantenersi unita fino al termine della legislatura. Il “divieto di ribaltone”, caldeggiato da Pasquino, è stato criticato da Giovanni Sartori per la sua incompatibilità con la forma di governo parlamentare. Cfr. in proposito Meaglia, 2006: 241-56.

⁸ Cuono 2013.

dei voti e il 53,1% dei seggi, *Izquierda Unida* (IU) il 6,9% dei voti e il 3,1% dei seggi, *Unión Progreso y Democracia* (UPyD) il 4,7%, ma solo l'1,43% dei seggi. Ciò significa che il PP, per eleggere un deputato, ha avuto bisogno di 58.422 voti, mentre a IU ne sono stati necessari 153.276 e all'UPyD addirittura 228.645⁹. Distorsioni della rappresentanza ancora maggiori producono – come è noto – i sistemi maggioritari, che consentono che il partito risultato secondo nelle urne si aggiudichi la maggioranza dei seggi, e penalizzano fortemente le minoranze. Anche in questo caso, un esempio vale più di grandi argomentazioni: nelle elezioni inglesi del 1983 i liberali ottennero il 25,4% dei voti, che si tradusse nel 3,5% dei seggi. Mentre i laburisti, per conquistare un seggio ai Comuni, ebbero bisogno di 40.000 voti, ai liberali ne furono necessari 400.000!¹⁰ Come simili numeri possano conciliarsi col principio dell'eguaglianza politica alla base della forma di governo democratica (“una testa un voto” non solo nel senso che tutti i cittadini hanno diritto di voto, ma nel senso che il voto di ciascuno conta allo stesso modo) non è facile capire¹¹. Distorsioni ancora peggiori produrrebbe, se approvato nella versione licenziata alla Camera dei deputati, il cosiddetto *Italicum*, legge elettorale il cui unico faro ispiratore sembra essere quello di garantire – sempre e comunque, al di là del pluralismo politico e ideologico presente nel paese – un governo forte e privo di opposizione¹².

In presenza di simili sistemi elettorali non può stupire che cresca il numero di cittadini che decidono di “chiamarsi fuori” dal gioco democratico, o che comunque, dopo avere subito il ricatto del “voto utile”, non si riconoscono nella classe politica che hanno contribuito a selezionare.

Dietro la scelta di estromettere dallo spazio pubblico le minoranze non omologate, o di confinarle in un ruolo di pura testimonianza, c'è un modello di democrazia maggioritaria e “decisionista”, che assegna alle competizioni elettorali il compito di incoronare un vincitore, cui conferire il potere di governare senza intralci di sorta¹³. Si sfugge così alla fatica di rappresentare e mediare politicamente i conflitti, per poi trovarsi a non riuscire a gestirli quando esplodono in modo esasperato nella società. Credo che la storia del TAV in val Susa qualcosa insegni a questo riguardo¹⁴.

2. Mandato libero o vincolato?

Ma torniamo alla prima dimensione della crisi della rappresentanza, quella su cui verterà specificamente questo scritto. Oggi da più parti torna ed essere proposto, come possibile rimedio alla tendenza di deputati e consiglieri a “tradire” il proprio elettorato, una qualche forma di mandato vincolato. È quanto prevede il Regolamento del bilancio partecipativo adottato a Porto Alegre nel

⁹ Rosatelli, 2013.

¹⁰ Sartori, 1996: 68-69, 91.

¹¹ Si ricordi che il secondo «universale procedurale» indicato da Norberto Bobbio tra i requisiti *minimi* per potere qualificare un regime come democratico impone di attribuire a tutti i voti lo stesso peso. Cfr. Bobbio, 1999: 381; Bovero, 2010.

¹² Cfr. in merito l'appello sottoscritto da un nutrito gruppo di intellettuali: *Appello dei giuristi: Italicum peggio del Porcellum, fermatevi*, in “Il Manifesto” 25 gennaio 2014.

¹³ Di contro – come spiega bene Kelsen (1998a) – i sistemi proporzionali non prevedono vincitori e perdenti, in senso assoluto.

¹⁴ Cfr. Algostino, 2011 e Pepino, Revelli, 2012.

1989, insieme al diritto di revoca dei consiglieri in caso di voto favorevole di due terzi degli elettori¹⁵. Quanto, nella pratica, tale previsione sia stata rispettata, non è facile verificare, ma è indubbio il significato simbolico di una disposizione che, evocando le parole d'ordine della Comune parigina e della stagione dei consigli operai, intende porsi in forte discontinuità con la concezione tradizionale della rappresentanza¹⁶. In Italia l'abolizione del divieto di mandato imperativo previsto dall'art. 67 della Costituzione è oggi una delle bandiere del Movimento 5 Stelle, insieme alla proposta di introduzione del *recall*¹⁷, ed è un principio-guida per gli eletti del movimento in parlamento e nelle assemblee locali.

Tale istituto – come è noto – viene da lontano. È Rousseau il primo grande pensatore della modernità che, cimentandosi con la redazione di un progetto di costituzione per la Polonia, propone un sistema rappresentativo in cui i delegati siano vincolati ad attenersi strettamente alle istruzioni ricevute dai loro elettori. “Uno dei maggiori inconvenienti dei grandi Stati – scrive Rousseau – è che il potere legislativo non può mostrarsi direttamente, e può agire solo per deputazione”¹⁸. La democrazia diretta è impensabile nel contesto dei grandi Stati-nazione e per realizzarsi richiederebbe, peraltro, tali e tante condizioni di difficile raggiungimento da rivelarsi impossibile. Sappiamo per altri versi che cosa pensasse Rousseau del sistema politico inglese, in cui i cittadini sono liberi il giorno delle elezioni e piombano immediatamente dopo in un prolungato stato di soggezione. Si dimentica spesso di ricordare quanto tale giudizio fosse influenzato dal concreto funzionamento del sistema parlamentare inglese del tempo, in anni in cui la semplice iniziativa di un gruppo di elettori di inviare una petizione al governo poteva avere come conseguenza il loro arresto e la loro incriminazione “per vilipendio”, “con la motivazione secondo cui il loro diritto di eleggere i deputati del parlamento non includeva il potere di influire sui dibattiti di quest'ultimo”¹⁹.

Se dunque una “deputazione” è necessaria, ma non deve tuttavia tradursi nella negazione del principio del governo del popolo, come nel caso inglese, due strumenti sono ipotizzabili. Il primo consiste nella frequente convocazione delle diete; il secondo “nel costringere i rappresentanti a seguire esattamente le istruzioni degli elettori e nel far loro un rigoroso rendiconto della loro condotta alla dieta”²⁰. Le istruzioni affidate ai rappresentanti devono essere redatte in forma scritta, in modo preciso e dettagliato, in modo che la rielezione del deputato dipenda dalla verifica, da parte degli elettori, dell'effettiva osservanza delle istruzioni ricevute. Vale la pena di riportare per esteso quanto scrive Rousseau in proposito:

È necessario che a ogni parola che il nunzio pronuncia alla dieta, a ogni iniziativa che prende, egli si immagini già sotto gli occhi dei suoi elettori, e che senta l'influenza che avrà il loro giudizio sia sui progetti di avanzamento che sulla stima dei suoi compatrioti, indispensabile per la loro esecuzione; in definitiva, infatti, non è perché i nunzi esternino i loro punti di vista personali che la nazione li

¹⁵ Sousa Santos 2003: 378, 413-14.

¹⁶ Il riferimento alla tradizione comunarda e consiliare è esplicito nella ricostruzione della genesi del bilancio partecipativo di Raul Pont, ex sindaco di Porto Alegre appartenente alla corrente trozkista del PT. Cfr. Pont, 2005. Sul mandato imperativo a Porto Alegre cfr. anche Gret e Sintomer, 2002 e Pazé, 2011.

¹⁷ Sul *recall*, istituto previsto in alcuni Stati degli Stati Uniti e dell'America Latina, che consente agli elettori insoddisfatti dell'operato del proprio rappresentante di revocarlo prima della scadenza naturale del suo mandato, cfr. Cronin 1989; Carlassare 2001: 42-5; Curreri 2004: 176 ss.

¹⁸ Rousseau, 1970: 1151.

¹⁹ Fraenkel, 1994: 43-44.

²⁰ Rousseau, 1970: 1152.

invia alla dieta, ma perché esprimano la sua volontà. Questo freno è assolutamente necessario per mantenerli nell'ambito del loro dovere e impedire qualsiasi corruzione, da qualsiasi parte provenga²¹.

Marx affronta il tema un secolo esatto dopo Rousseau, sull'onda degli eventi rivoluzionari francesi del 1870 e '71. La Comune si rivela ai suoi occhi come la "forma politica finalmente scoperta" del governo della classe operaia. Essa prevede che tutti i funzionari pubblici, compresi i consiglieri municipali e i giudici, siano eletti a suffragio universale e che ciascuno di loro sia "revocabile in qualsiasi momento e legato al *mandat impératif* (istruzioni formali) dei suoi elettori"²². La soluzione marxiana al problema della rappresentanza sarà poi ripresa da Lenin e dai teorici dei consigli. "I grandi vantaggi dei consigli operai sul sistema della rappresentanza parlamentare – scrive Max Adler – sono evidenti: essi garantiscono relazioni infinitamente più strette tra elettori ed eletti [...]; allo stesso tempo, essi suscitano negli elettori un interesse molto maggiore per i compiti dei corpi rappresentativi e, tra gli eletti, un accresciuto senso di responsabilità"²³. E Gustav Landauer, uno dei protagonisti della rivoluzione dei consigli in Baviera: "Io non sono affatto un uomo privo di praticità e non penso quindi che il popolo riunito in massa possa sempre adempiere a tutto da sé. [...]. Tuttavia, sono ostile al sistema della rappresentanza intesa nel senso che il popolo deve abdicare un minuto dopo avere eletto i suoi rappresentanti. Ritengo, per contro, che coloro che ricevono il mandato e coloro che lo hanno concesso debbano restare in continuo rapporto. Penso che il mandato venga concesso per determinati disegni di legge, di cui il popolo deve essere edotto in anticipo. Considero che, se i rappresentanti fanno qualcosa contro l'interesse e contro il desiderio di coloro che li hanno investiti, possano essere immediatamente revocati e sostituiti"²⁴.

Di fronte a questi autori e a questi argomenti, non privi di una certa forza persuasiva, bisogna chiedersi come mai la storia ha preso un'altra direzione e quasi tutte le costituzioni della modernità, a partire da quella francese del 1791, vietano espressamente il mandato imperativo²⁵. Sul piano storiografico, il percorso che conduce a tale scelta è ben noto. Dietro il divieto disposto dalla costituzione del '91 ("I rappresentanti nominati nei dipartimenti non saranno rappresentanti di un dipartimento particolare, ma dell'intera nazione, e non potrà esser dato loro alcun mandato") c'è la consapevolezza, maturata in particolare da Siéyes, della necessità di superare il modello di rappresentanza pre-rivoluzionario, che stava in quell'occasione rivelando tutta la sua inadeguatezza²⁶.

La logica dei parlamenti pre-moderni era quella della rappresentanza per ceti. Ancora nel maggio del 1789, in Francia, ciascuno dei tre stati elegge lo stesso numero di rappresentanti e l'elezione in ciascun baliaggio è accompagnata dalla compilazione di istruzioni (i *cahiers des doléances*), che i deputati dovranno seguire, nel perseguimento esclusivo degli interessi dei propri

²¹ Rousseau, 1970: 1152-53.

²² Marx, 1977: 82.

²³ Adler, 1970: 83. Sulla democrazia consiliare cfr. anche Lenin, 1970; Korsch 1970; Pannekoek 1970.

²⁴ Intervento all'assemblea dei consigli dei lavoratori di Baviera, 10 dic. 1918, cit. in Ragona, 2010: 411-12.

²⁵ Fanno eccezione la Costituzione dell'URSS e degli altri paesi socialisti.

²⁶ Sulla concezione della rappresentanza di Siéyes, cfr. Bredin, 1988; Cedroni, 1999; Goldoni, 2009. Sulla necessità di alleggerire il vincolo di mandato insistevano da tempo anche i monarchi francesi, desiderosi di superare le resistenze dei rappresentanti ad acconsentire alle loro richieste (Azzariti 2009).

mandanti. Come sappiamo, nel volgere di pochi mesi tutto cambia, grazie al contributo decisivo di Siéyes, e un'assemblea di matrice feudale, dove ancora vigeva il principio del voto "per ordini", si trasforma in una moderna assemblea "nazionale" e poi anche "costituente", incaricata di dare alla Francia una costituzione, andando ben oltre i limiti del mandato originariamente ricevuto. A partire dal momento cruciale in cui il voto "per teste" prevale su quello "per ordini", muta irreversibilmente il significato della rappresentanza, sino a cambiare completamente natura²⁷.

La trasformazione che in Francia si compie in modo così repentino segue peraltro un tracciato che l'Inghilterra aveva già percorso, in secoli di lenta evoluzione. La celebre difesa del mandato libero realizzata da Burke, in effetti, andrebbe considerata "più come la riaffermazione di un principio già da tempo presente nell'esperienza costituzionale inglese" che come una assoluta novità²⁸. L'evoluzione inglese si era resa necessaria in primo luogo per le crescenti funzioni che era venuto assumendo il parlamento. Le assemblee pre-moderne, esistenti fin dal Medio Evo in molti paesi europei, si caratterizzavano: a) per la limitatezza dei loro poteri (essenzialmente quello di esprimersi sull'imposizione delle tasse e sulla partecipazione a guerre); b) per la loro natura di istituzioni non permanenti, convocate *ad hoc* per affrontare questioni specifiche; c) per la concezione giuridica, non politica, della rappresentanza, che le caratterizzava²⁹. Tra questi tre aspetti esiste evidentemente un nesso molto stretto: riuniti per discutere di problemi specifici, indicati all'atto della convocazione, i delegati dei parlamenti (o pre-parlamenti) medievali e tardo-medievali si comportavano da semplici portavoce. Via via che i parlamenti diventano organi della sovranità popolare, depositari del potere supremo di fare le leggi, le cose cambiano. Di fronte alle accresciute funzioni del parlamento, mantenere il mandato imperativo avrebbe comportato due ordini di difficoltà, il primo di natura tecnica, il secondo di natura più propriamente politica.

Sul piano tecnico, ampliatisi notevolmente il ventaglio delle questioni oggetto di legislazione, diventa impossibile prevedere in anticipo tutto ciò su cui verteranno le discussioni. Nei parlamenti premoderni "la discussione assembleare trovava sovente ostacolo proprio nel difetto di legittimazione del rappresentante rispetto all'ordine del giorno, con conseguente sospensione dei lavori in attesa di un nuovo atto d'integrazione dei poteri da parte dell'entità rappresentata"³⁰. Tale sospensione, con successivo ritorno dagli elettori per ricevere nuove istruzioni, era divenuta impensabile ai tempi di Burke, e lo sarebbe ancora di più oggi, di fronte alla vastità e complessità dell'attività legislativa. Certo, c'è chi sostiene che la rivoluzione digitale ha ovviato a questi inconvenienti, consentendo ai rappresentanti di mantenersi in contatto continuo con i propri elettori e di rimanere il più possibile "sotto i loro occhi", secondo l'auspicio di Rousseau. Rimane però il problema segnalato a suo tempo da Siéyes dell'inevitabilità di una certa divisione del lavoro tra rappresentati e rappresentanti. E c'è da chiedersi se sia realistico immaginare che la generalità dei cittadini, al termine di una giornata di lavoro, abbia il tempo, le energie e la voglia di partecipare a continui referendum on line su questioni anche tecniche e complesse, come prevede il modello di democrazia elettronica caldeggiato dal Movimento 5 stelle³¹. Ma, soprattutto, si pone il problema di

²⁷ Violante 2008.

²⁸ Azzariti 2009.

²⁹ Floridia, 1991: 31-34. Sulla distinzione tra rappresentanza giuridica e politica, cfr. Pitkin, 1972; Bobbio, 1984.

³⁰ Principato, 2012: 5.

³¹ Cfr. in proposito Casaleggio, 2013. Su potenzialità e limiti della democrazia elettronica, cfr. il n. III, 2013 di questa stessa rivista. C'è da chiedersi inoltre se, dal punto di vista della qualità delle decisioni, i soggetti più idonei a esprimersi con cognizione di causa siano i cittadini o non piuttosto i loro rappresentanti, e non per le loro superiori virtù

trovare una composizione della molteplicità degli interessi e delle opinioni rappresentate in un parlamento eletto a suffragio universale. Problema che non si poneva, o si poneva in termini ben diversi, nel caso di assemblee espressione di una ristretta *élite* di possidenti.

Ecco allora il secondo ordine di obiezioni che sono state storicamente rivolte al mandato vincolato: quelle legate all'ideale di rappresentanza e di democrazia implicito nei diversi modi di concepire il rapporto tra eletti ed elettori. Nella visione di Burke, compito di un'assemblea rappresentativa è la ricerca del bene comune della nazione, da perseguire attraverso lo scambio di ragioni tra i rappresentanti, che devono essere liberi di esprimere le proprie opinioni, ascoltare quelle altrui e, all'occorrenza, farsene convincere, modificando le proprie idee iniziali³². Nel pensatore inglese il rifiuto del mandato imperativo poggia, a ben vedere, su un presupposto ontologico e gnoseologico discutibile: "l'esistenza di verità politiche che possono essere scoperte attraverso l'esercizio della ragione nella deliberazione parlamentare"³³. Si tratta, tuttavia, di un presupposto che non è logicamente necessario e può tranquillamente lasciare il posto alla tesi costruttivistica secondo cui al parlamento spetta il compito non di scoprire "il" bene comune, ma di trovare una composizione tra le diverse concezioni del bene comune sostenute dai vari gruppi³⁴. In definitiva, al netto della metafisica cognitivista dei primi teorici del mandato libero, il problema è che la formazione di una volontà collegiale unitaria è logicamente incompatibile con la soggezione dei rappresentanti a rigidi vincoli. Si ammetta pure che la visione burkeana sia un'inaccettabile idealizzazione di ciò che concretamente avviene nelle aule parlamentari; che la deliberazione sia ben meno "pura" di quanto non preveda la teoria e lasci spesso il posto alla più prosaica negoziazione tra interessi "di parte"³⁵. Anche così, se i rappresentanti delle varie formazioni politiche non potessero discostarsi di un millimetro dalla loro posizione iniziale, se non avessero margini per trattare con una certa autonomia con i loro avversari, alla ricerca di soluzioni di compromesso, l'attività legislativa risulterebbe semplicemente impossibile.

Il mandato vincolato, naturalmente, può essere interpretato in modo più o meno rigido. Lo stesso Rousseau si rendeva conto dell'inevitabilità di concedere una qualche libertà decisionale ai rappresentanti se precisava, nello scritto sulla Polonia, che "purché un nunzio non faccia niente di contrastante con l'espressa volontà dei suoi elettori, questi non considererebbero un delitto da parte sua l'aver espresso la sua opinione come un buon cittadino su un argomento che essi non avessero previsto e sul quale non avessero preso nessuna decisione"³⁶. Una tale elasticità sembra oggi difettare al Movimento 5 Stelle, se è vero che l'iniziativa di due deputati del gruppo di proporre un emendamento per cancellare il reato di immigrazione clandestina è stata duramente stigmatizzata dai fondatori e leader del movimento, Beppe Grillo e Roberto Casaleggio, e successivamente sottoposta al voto degli attivisti in rete, con la motivazione che non era contemplata nel programma presentato agli elettori. Una versione rigida di mandato imperativo emerge anche dal Codice di comportamento sottoscritto dai candidati del movimento alle elezioni europee, che stabilisce

– come vuole un luogo comune della letteratura in argomento (Siéyes, 1993: 441-42) – ma perché si trovano nelle condizioni migliori per conoscere e approfondire i vari aspetti delle questioni in discussione.

³² Burke, 1984.

³³ Garzon Valdés, 2003: 138-39.

³⁴ Fraenkel, 1994: 49.

³⁵ Friedrich 1950: 384. Per la distinzione tra deliberazione e negoziazione, cfr. il classico testo di Elster, 1995. Sui vari modelli, più o meno esigenti, di deliberazione, cfr. da ultimo Parkinson, Mansbridge, 2012.

³⁶ Rousseau, 1970: 1153.

l'obbligo di dimissioni del rappresentante in caso di "grave inadempienza", certificata dal voto di sfiducia espresso in rete dagli iscritti, e una multa di 250.000 euro (sic!) per chi, nonostante tutto, fosse restio a dimettersi. Ma, soprattutto, è interessante scoprire che, sottoscrivendo il Codice di comportamento, i futuri parlamentari europei del Movimento 5 stelle rinunciano alla possibilità di scegliere autonomamente di quale gruppo entrare a far parte:

I deputati del M5S al Parlamento europeo, salvo quanto di seguito previsto, non dovranno associarsi ad altri gruppi politici, se non per votazioni su punti condivisi.

Laddove si manifestasse la possibilità di costituire in seno al Parlamento europeo un gruppo politico con deputati di altri Paesi europei che condividano i valori fondamentali del Movimento 5 Stelle verrà fatto su proposta di Beppe Grillo, in qualità di capo politico del M5S, e ratificata tramite votazione in Rete da parte degli iscritti al M5S³⁷.

Al di là delle facili ironie che possono suscitare simili enunciazioni, riferite a un movimento la cui autoproclamata "diversità" consisterebbe nel "non avere capi" e nel principio "uno vale uno", è chiaro che il vincolo di mandato, in questo caso, lega i rappresentanti non tanto agli elettori – chiamati a ratificare decisioni già prese – ma al capo indiscusso del movimento, nonché proprietario del relativo marchio³⁸. La torsione privatistica dell'istituto della rappresentanza è qui resa evidente dalla previsione di sanzioni pecuniarie a carico del deputato dissenziente. Ma il problema della libertà degli eletti rispetto ai dirigenti del proprio partito non è nuovo. Quando Bobbio osservava che "mai norma costituzionale è stata più violata del divieto di mandato imperativo", si riferiva per l'appunto alla disciplina di partito, che non è certo stata inventata dal Movimento 5 Stelle³⁹. Nel passaggio dalla forma parlamentare classica alla "democrazia dei partiti", molti studiosi hanno intravisto l'occasione per la rinascita di fatto, se non di diritto, di un'inedita versione di "mandato imperativo di partito"⁴⁰. Mandato che assume un significato assai diverso a seconda che si riferisca ai partiti di massa novecenteschi, dal forte radicamento sociale e dalla salda identità ideologica e programmatica, oppure alle varie forme di partito "leggero", "piglia-tutto" o "personale", tipiche dell'epoca della "democrazia del pubblico"⁴¹. Proprio la riflessione sulla metamorfosi dei partiti e delle altre organizzazioni della vita collettiva che, nel corso dell'Ottavo e del Novecento, avevano offerto uno sbocco alla voglia di partecipazione e di cambiamento degli sfruttati e dei subalterni, fornisce ulteriori ragioni per esprimere scetticismo sulla possibilità di un ritorno al mandato imperativo.

3. Rappresentanza: la crisi sociale

³⁷ *Codice comportamento per i candidati del Movimento 5 Stelle alle elezioni europee e per gli eletti al Parlamento europeo*, cfr.: http://www.beppegrillo.it/movimento/codice_comportamento_europee.php.

³⁸ Come risulta dall'art. 3 del *Regolamento* del M5S, meglio noto come "non-statuto": "Il nome del Movimento 5 Stelle viene abbinato a un contrassegno registrato a nome di Beppe Grillo, unico titolare dei diritti d'uso dello stesso".

³⁹ Bobbio, 1984: 12.

⁴⁰ Leibholz, 1989: ...; Zanon, 1991: 89 ss.; Curreri, 2004; Rosanvallon, 2005: 195-210.

⁴¹ Manin, 2010. Sulle trasformazioni dei partiti e le loro conseguenze sul sistema democratico, Calise, 1992; Revelli, 2001; Palano, 2013.

Mi sono occupata finora della crisi della rappresentanza politica, concentrando l'attenzione sulla natura del rapporto (o non-rapporto) che, dopo il voto, viene ad instaurarsi tra elettori ed eletti. E tuttavia non vi è osservatore attento che oggi non si accorga di come la crisi della rappresentanza non investa solo le istituzioni, ma la società nel suo complesso. L'incapacità di partiti e sindacati di farsi interpreti delle istanze e dei bisogni di vasti strati della popolazione, lo sfaldamento dei soggetti collettivi organizzati, la vita effimera dei movimenti che pretenderebbero di prendere il loro posto, sono fattori che incidono profondamente sulla possibilità dei cittadini di contribuire al processo di autodeterminazione collettiva. Il circuito virtuoso che, in base al modello habermasiano, dovrebbe instaurarsi tra società civile e istituzioni – la prima chiamata a discutere, sollevare problemi, denunciare ingiustizie, le seconde incaricate di filtrare e interpretare le domande di cambiamento provenienti dalla società – sembra essersi inceppato in più punti⁴². Non ci sono solo le strozzature “in alto”, ma la difficoltà “in basso” a dare forma collettiva a disagi, aspirazioni, interessi, traducendoli in rivendicazioni politiche. La crisi non riguarda solo la rappresentanza, ma anche ciò che dovrebbe essere rappresentato, e si presenta in forme sempre più frammentate, disarticolate, incoerenti⁴³.

Ci si può chiedere quanto pesi, su tutto ciò, l'indebolimento e in certi casi la scomparsa delle identità di classe. Qualche precisazione in proposito è necessaria. Basta leggere gli ultimi libri di Luciano Gallino per accorgersi come sia stata combattuta negli ultimi decenni una vera e propria «lotta di classe» tra un'élite dominante globale, che ha ridisegnato le regole della politica, dell'economia e della finanza a proprio esclusivo vantaggio, e coloro che di questa operazione di redistribuzione al contrario sono state le vittime⁴⁴. Ciò che contraddistingue il nostro tempo non sarebbe dunque la sparizione delle classi, ma il fatto che il passaggio dalla dimensione marxiana dell'*in sé* a quella del *per sé* appare quanto mai arduo, molto più di quanto non sia stato in passato, per motivi che in parte hanno a che fare con la riorganizzazione post-fordista del mondo del lavoro, in parte con le capacità seduttive del capitalismo, che si è rivelato in grado di conquistare i cuori e le menti anche (e forse soprattutto) di chi sta in fondo alla scala sociale, ma non avverte più come uno scandalo la diseguaglianza e anzi la difende, sognando un riscatto puramente individuale⁴⁵.

Se tutto ciò è plausibile, la riproposizione del mandato imperativo e di altri strumenti di democrazia diretta finalizzati a riavvicinare i cittadini alla politica ha un che di paradossale. La democrazia delegata, basata sul mandato imperativo e la revoca delle cariche, richiede e presuppone l'esistenza di soggetti collettivi “solidi”, in grado di dare indicazioni certe e univoche ai loro mandatari. Il modello di democrazia di Rousseau, nella sua forma diretta o in quella rappresentativa con mandato vincolato – una seconda scelta, dal suo punto di vista – si fonda su una concezione organicistica di popolo, come corpo collettivo dotato di una volontà unitaria e coerente. Similmente, anche se in tutt'altro contesto storico e ideologico, Marx e i teorici dei consigli non si pongono il problema di rappresentare la pluralità delle idee e degli interessi presenti nella società, ma i bisogni e gli interessi “oggettivi” del proletariato, o degli operai che lavorano insieme nella stessa fabbrica. Si tratta di soggetti collettivi pensati come entità compatte, internamente coese e omogenee, in grado di impartire indicazioni univoche ai loro rappresentanti. “L'importanza storicamente

⁴² Habermas, 1996: 421 ss.

⁴³ Luciani, 2001: 117; Greppi, 2012: 45-8.

⁴⁴ Gallino, 2012 e 2013.

⁴⁵ Franzini, 2010: 152 e ss.

progressista dei consigli consiste – per Adler – [...] nel fatto che essi rendono possibile la creazione di un corpo rappresentativo omogeneo, non più dominato dalle contraddizioni di classe. [...] Risulta così necessario che gli eletti di questi corpi rappresentativi abbiano tutti la stessa posizione e rifiutino per principio lo Stato e la società capitalista, vale a dire siano i rappresentanti dell'idea socialista. Ne deriva che il diritto di voto per l'elezione dei consigli operai deve essere fondato sull'appartenenza ad una organizzazione socialista”⁴⁶.

Il panorama che si presenta oggi sotto i nostri occhi è molto diverso. Ciò che manca nelle nostre stanche “democrazie consolidate” sono proprio soggetti collettivi «solidi», con un'identità definita e una volontà già formata, di cui i delegati dovrebbero limitarsi ad essere i portavoce⁴⁷. La riproposizione di forme di democrazia delegata ha funzionato, almeno in parte, là dove qualcosa di simile esisteva: ad esempio a Porto Alegre, dove il bilancio partecipativo è riuscito a coinvolgere gli strati più umili della popolazione, da sempre esclusi dal circuito democratico, grazie all'attivismo dei militanti delle associazioni di quartiere e dei partiti che avevano contribuito alla sua creazione⁴⁸. Tale solidità difetta, almeno per il momento, al Movimento 5 stelle, nato e cresciuto in tempi brevissimi intorno allo spazio virtuale del blog di Beppe Grillo, auto-rappresentandosi come un non-partito e una non-associazione⁴⁹. Ciò cui abbiamo assistito in questi primi mesi di attività parlamentare dei pentastellati è stato lo spettacolo – a tratti patetico – di deputati e senatori che sembravano non anelare altro che farsi semplici portavoce ed esecutori delle istruzioni ricevute dai loro elettori, ma si trovavano a non ricevere alcuna istruzione, o a riceverne di confuse e contraddittorie, anche perché non era chiaro *chi* avrebbe dovuto dettargliele: le poche decine o centinaia di iscritti ai singoli *meet up* di riferimento dei singoli deputati? Le decine di migliaia di militanti regolarmente registrati sul sito del movimento, che hanno diritto di voto alle consultazioni on line⁵⁰? I milioni di cittadini che hanno votato M5S alle politiche? Oppure i due leader-non leader del movimento? Si tratta di interrogativi cruciali perché, a seconda di come si risponda a queste domande, le “istruzioni” possano cambiare, anche sensibilmente.

Il problema, probabilmente, è che il “popolo” del M5S non esiste come soggetto collettivo. Riprendendo lo stilema prediletto dagli esperti comunicatori del gruppo, si potrebbe dire che si tratta di un “non-popolo”, che riunisce «il militante no Tav e il leghista deluso dalla Lega, l'anarchico e il fascista, l'elettore di centro-sinistra e quello di centro-destra»⁵¹. Tutti soggetti che «se riuniti in uno stesso spazio reale (come un'assemblea o un dibattito pubblico) comincerebbero a

⁴⁶ Adler, 1970: 91-92.

⁴⁷ Si tenga comunque presente che il rapporto di rappresentanza non è mai l'esito di un movimento unidirezionale, dal basso verso l'alto. Qualsiasi approccio non ingenuo al fenomeno deve tenere conto della misura in cui colui che si propone come rappresentante contribuisce a “creare” il proprio “popolo”, conferendo identità politica a una molteplicità di individui altrimenti divisi e dispersi. Cfr. in proposito Laclau, 2008.

⁴⁸ Sull'esperienza portoalegrina, cfr. per lo meno Gret e Sintomer, 2002 e Sintomer e Allegretti, 2009, da cui risultano le molte criticità dei bilanci partecipativi sperimentati in Europa e in Italia.

⁴⁹ «Il MoVimento 5 Stelle – si legge all'art. 4 del Regolamento, o ‘non Statuto’ del gruppo – non è un partito politico né si intende che lo diventi in futuro. Esso vuole essere testimone della possibilità di realizzare un efficiente ed efficace scambio di opinioni e confronto democratico al di fuori di legami associativi e partitici e senza la mediazione di organismi direttivi o rappresentativi, riconoscendo alla totalità degli utenti della Rete il ruolo di governo ed indirizzo normalmente attribuito a pochi».

⁵⁰ Alle consultazioni primarie per la scelta dei candidati alle elezioni politiche del 2012 (le c.d. “parlamentarie”), ad esempio, hanno partecipato 20.252 persone su 31.612 aventi diritto, secondo i dati ufficiali forniti sul sito del movimento (http://www.beppegrillo.it/2012/12/le_buffonarie.html#commenti).

⁵¹ Dal Lago, 2013: 36.

litigare tra loro, ma, inseriti in una dimensione virtuale, trovano una loro nicchia, senza entrare in conflitto con quella del vicino»⁵². Come sia possibile che questo “non-popolo” detti istruzioni precise e univoche ai suoi rappresentanti non è dato sapere. Ed è anche difficile capire come possano conciliarsi il mandato imperativo e il rifiuto di qualsiasi alleanza con la proposta di una legge elettorale di tipo proporzionale, depositata alla Camera dai gruppi parlamentari del M5S, dal momento che si tratta proprio del sistema elettorale che impone, quasi invariabilmente, la ricerca del compromesso con altre forze politiche⁵³.

4. Altri rimedi possibili?

Se la democrazia delegata non può essere considerata un rimedio praticabile alla crisi della rappresentanza, sono ipotizzabili altri strumenti per responsabilizzare gli eletti nei confronti degli elettori? È proprio vero che, in assenza di vincoli giuridici, il mandato dei cittadini si risolve in una delega in bianco e l'unica arma a loro disposizione consiste nel non votare più chi li ha delusi?

Per i primi teorici del governo rappresentativo, l'esercizio dei diritti politici non aveva in effetti altra funzione che quella di garantire “il godimento pacifico dell'indipendenza privata”⁵⁴. Nella visione di Constant, una volta esercitato al diritto-dovere di eleggere i propri rappresentanti in parlamento, il buon cittadino torna a casa e si dedica ai propri affari privati. A quelli pubblici penserà il suo rappresentante. Ancora Schumpeter ripete che in una democrazia “che funzioni” gli elettori dovrebbero esercitare una sorta di “autocontrollo”, astenendosi dal tentativo di condizionare l'operato dei rappresentanti attraverso lettere, petizioni o altre forme di indebite pressioni nei loro confronti⁵⁵. Quella di Schumpeter, naturalmente, è una prospettiva elitistica, cui possono essere contrapposte le teorie di autori come Kelsen, Bobbio, Dahl, Habermas. Ma, ciò che più conta, il modello di Schumpeter non riflette affatto l'esperienza di gran parte delle democrazie del Novecento europeo, in cui i cittadini e i lavoratori organizzati hanno giocato un ruolo ben più attivo e significativo di quanto da lui auspicato. Il fortunato volume di Pierre Rosanvallon sulla “contro-democrazia”, in fondo, non ci racconta nulla di nuovo: dopo aver votato, i cittadini continuano ad avere formidabili strumenti per “sorvegliare”, contestare, mettere alle strette chi è al potere, esigendo che renda conto delle proprie azioni e che risponda alle loro domande di cambiamento (le due dimensioni dell'*accountability* e della *responsiveness*)⁵⁶. Ciò avviene attraverso l'esercizio dei diritti di libertà riconosciuti dalle moderne democrazie costituzionali, che non si fondano affatto sul principio della delega in bianco ai rappresentanti. Secondo Lorenza Carlassare la Costituzione italiana, in particolare, prevede la “continuità dell'influenza popolare su chi governa”, che si esercita, “anche in assenza di mandato imperativo [...], attraverso i mezzi di espressione e diffusione del pensiero (art. 21 Cost.), la partecipazione alle attività di associazioni, gruppi e partiti per incidere, attraverso questi, sugli eletti (art. 18 e 49 Cost.), la partecipazione a riunioni,

⁵² *Ibidem*. Ma cfr. anche Urbinati, 2013: 86-88.

⁵³ Anche l'istituto del *recall*, spesso invocato nei documenti del movimento, risulta difficilmente conciliabile con sistemi elettorali di tipo proporzionale. Cfr. Curreri 2004: 176 ss.

⁵⁴ Cfr. ad esempio Constant 2001: 15.

⁵⁵ Schumpeter, 2001: 304.

⁵⁶ Rosanvallon, 2009.

manifestazioni e cortei (art. 17 Cost.)⁵⁷. Riferendosi a queste stesse libertà, Bobbio ha parlato di costituzionalizzazione dei diritti di resistenza e di rivoluzione, che si traduce nel superamento del reato di “lesa maestà” e nel potere dei cittadini di rovesciare legalmente i governanti che li deludono⁵⁸. Potere che, in verità, appare garantito in maggior misura nelle democrazie parlamentari, dove le manifestazioni di dissenso da parte dell’opinione pubblica possono contribuire sensibilmente a determinare una crisi politica, con conseguente formazione di una nuova maggioranza o indizione di elezioni anticipate. Un governo che si riveli incapace, o gravemente inadempiente, può così essere “mandato a casa” prima della sua scadenza naturale da un parlamento sensibile alle pressioni dei cittadini, senza i traumi legati all’attivazione di procedure di *impeachment*, contemplate dai regimi presidenziali⁵⁹.

C’è chi ha auspicato e auspica l’ampliamento della gamma di strumenti a disposizione dei cittadini per influire sulle decisioni dei rappresentanti. Kelsen non solo proponeva di estendere il ricorso al referendum e alle leggi di iniziativa popolare, ma immaginava la decadenza automatica del deputato che, dopo essere stato eletto per un partito, venisse espulso o decidesse di entrare a far parte di un altro gruppo⁶⁰. La proposta di Kelsen – di cui egli stesso riconosceva alcune difficoltà – solleva nuovamente il problema di identificare che cosa si cela dentro la “scatola nera” del partito politico. Se concepito come “una libera associazione di cittadini che concorre con metodo democratico a determinare la politica nazionale”⁶¹, il partito è uno strumento attraverso cui i cittadini fanno valere la propria influenza su coloro che ricoprono cariche pubbliche. Quando però – come per lo più accade – il partito “si rende autonomo nei confronti dei propri sostenitori o iscritti di base allo stesso modo in cui il parlamentare si rende autonomo di fronte ai suoi elettori”, la doppia mediazione che si viene a creare rischia di tradursi in “un doppio tradimento”⁶², con parlamentari che rispondono del loro operato non ai cittadini, ma a dirigenti con smisurati poteri di ricatto nei loro confronti. Quanto ai referendum abrogativi, che permettono di cancellare leggi sgradite agli elettori, sanzionando indirettamente coloro che le hanno approvate, i rischi ad essi connessi sono noti: l’iper-semplificazione dei problemi, ridotti ad alternativa secca tra un “sì” e un “no”; le possibili strumentalizzazioni, in presenza di asimmetrie informative e di oligopolio dei mezzi di informazione; l’enorme potere di cui dispone chi, a monte, formula le domande, e chi, a valle, interpreta le risposte, rendendo spesso illusoria la sensazione dei cittadini di essere loro a decidere⁶³.

Meglio lasciar fare ai rappresentanti, allora, nonostante le degenerazioni che ciò comporta? In realtà, se appare arduo prevedere forme di responsabilità *giuridica* per chi ricopre cariche pubbliche, e la sanzione *politica* ex post, al momento della reiterazione del voto, è per molte ragioni

⁵⁷ Carlassare, 2002: 25.

⁵⁸ Bobbio, 1990: 165 ss.; Vitale, 2010.

⁵⁹ In questo senso quello che è spesso considerato un difetto dei sistemi parlamentari – l’eccessiva instabilità dei governi – può essere considerato uno dei suoi pregi. La storia dell’America Latina, ma anche quella recentissima dell’Egitto, ci mostrano a quali tragedie può condurre la rigidità dei sistemi presidenziali (Linz, 1994: 32-36).

⁶⁰ Kelsen, 1998b: 165 ss. Non mi occupo qui delle leggi di iniziativa popolare né dei referendum propositivi, che sono interpretabili come veri e propri innesti di elementi di democrazia diretta sul tronco delle istituzioni rappresentative, più che come correttivi alla rappresentanza. Cfr. in proposito Della Morte, 2012.

⁶¹ Art. 49 della Costituzione italiana. Ma cfr. anche Kelsen, 1998b: 163-64.

⁶² Petrucciani, 2014: 188. Per una critica di questa tesi di Kelsen, cfr. anche Azzariti, 2009.

⁶³ Di Giovine, 2001. I molti esempi di mancato rispetto degli esiti referendari da parte del legislatore italiano conferma la crucialità di questo secondo aspetto.

un'arma spuntata, qualche strumento per una "moralizzazione" dell'attività politica rimane. Penso in particolare agli intrecci perversi che si sono venuti a creare tra politica e denaro. Ridimensionare – ma non abolire – le indennità di carica, ricordando che la loro funzione originaria consisteva nel consentire anche ai non abbienti di impegnarsi in politica, potrebbe essere un primo passo per scoraggiare chi nell'attività politica cerca (e trova) una lucrosa professione. È questa tra l'altro una delle indicazioni che Marx trae dall'esperienza del '71: prevedere che "dai membri della Comune in giù", il servizio pubblico sia compiuto "per salari da operai", annullando i diritti acquisiti e le alte indennità dei dignitari statali⁶⁴. Un provvedimento demagogico, e forse controproducente, che spinge gli eletti a cercare fonti illegali di finanziamento? L'esperienza italiana degli ultimi trent'anni dovrebbe avere se non altro insegnato che alte indennità (le più alte d'Europa) non hanno impedito, ma semmai favorito, il risvegliarsi di appetiti apparentemente insaziabili...

C'è poi il problema ulteriore, ancora più importante, del finanziamento dell'attività politica di partiti e movimenti politici. Qui si tratta di impedire una forma di vincolo di mandato ben più grave di quella che può instaurarsi tra eletti e semplici elettori: quella che lega i parlamentari alle *lobbies* che li finanziano, pretendendo in cambio leggi che favoriscano i loro interessi privati⁶⁵. Tale vincolo potrà essere reciso solo vietando "ogni forma di finanziamento privato ai partiti oltre una certa misura, pari a quella relativamente modesta che può supporre motivata dall'adesione ideale di iscritti e simpatizzanti" e prevedendo, al suo posto, forme di finanziamento pubblico, unite a controlli rigorosi sui bilanci⁶⁶. Inutile aggiungere che la direzione verso cui ci stiamo muovendo, in Italia, è diametralmente opposta.

Bibliografia

Adler, M. (1970). *Democrazia e consigli operai* (1919), tr.it. Bari, De Donato.

Algotino, A. (2011). *Democrazia, rappresentanza, partecipazione. Il caso del movimento No Tav*, Napoli, Jovene.

Azzariti, G. (2009). *Cittadini, partiti e gruppi parlamentari: esiste ancora il divieto di mandato imperativo?*, in *Partiti politici e società civile a sessant'anni dall'entrata in vigore della Costituzione. Atti del XXIII Convegno annuale, Alessandria, 17-18 ottobre 2008*, Napoli, Jovene, 177-238. (<http://www.costituzionalismo.it/stampa.asp?thisfile=art20081104-1.asp>).

Bobbio, N. (1984). *Il futuro della democrazia*, Torino, Einaudi.

Bobbio, N. (1990). *L'età dei diritti*, Torino, Einaudi.

⁶⁴ Marx, 1977: 81.

⁶⁵ Cfr. le considerazioni di Maurizio Franzini (2013: 173) a proposito del fallimento del tentativo di riforma del sistema finanziario avviato da Obama.

⁶⁶ Ferrajoli, 2013: 147, 197-98.

- Bobbio, N. (1999). *Teoria generale della politica*, a cura di M. Bovero, Torino, Einaudi.
- Bovero, M. (2000). *Contro il governo dei peggiori. Una grammatica della democrazia*, Roma-Bari, Laterza.
- Bovero, M. (2010). *Democrazia al crepuscolo?*, in Bovero, M., Pazé, V., (a cura di), *La democrazia in nove lezioni*, Roma-Bari, Laterza, 3-20.
- Bredin, J.-D. (1988). *Sieyès. La clé de la Révolution française*, Paris, Édition de Fallois.
- Burke, E. (1984). *Discorso agli elettori di Bristol (1774)*, tr. it. in Ornaghi, L., *Il concetto di "interesse"*, Milano, Giuffrè.
- Calise, M. (a cura di). *Come cambiano i partiti*, Bologna, il Mulino.
- Carlassare, L. (2001). *Problemi attuali della rappresentanza politica*, in N. Zanon, F. Biondi (a cura di), *Percorsi e vicende attuali della rappresentanza e della responsabilità politica. Atti del convegno Milano, 16-17 marzo 2000*, Milano, Giuffrè, 21-63.
- Carlassare, L. (2002). *Conversazioni sulla Costituzione*, Padova, Cedam.
- Casaleggio, G. (2013). *La democrazia va rifondata*, intervista a cura di S. Danna, "Il Corriere della sera", 23 giugno.
- Cedroni, L. (1999). *Il problema della rappresentanza politica nel dibattito rivoluzionario inglese, francese e americano: Burke, Sieyès e Madison a confronto*, Firenze, Istituto Universitario Europeo.
- Constant, B. (2001). *La libertà degli antichi, paragonata a quella dei moderni (1819)*, tr. it. a cura di G. Paoletti, Torino, Einaudi.
- Cronin, T.E. (1989). *Direct Democracy. The Politics of Initiative, Referendum, and Recall*, Cambridge (Mass.) and London, Harvard University Press.
- Cuono, M. (2013). *La rappresentanza democratica alla prova della governabilità e della governance*, "Fenomenologia e società" 34, 1, 53-66.
- Curreri, S. (2004). *Democrazia e rappresentanza politica. Dal divieto di mandato imperativo al mandato di partito*, Firenze, Firenze University Press.
- Dal Lago, A. (2013). *Clic! Grillo, Casaleggio e la demagogia elettronica*, Napoli, Cronopio.
- Della Morte, M. (2012). *Rappresentanza vs. partecipazione? L'equilibrio costituzionale e la sua crisi*, Milano, Franco Angeli.
- Di Giovine, A. (2001). *Democrazia diretta e sistema politico*, Padova, Cedam.
- Elster, J. (1993). *Argomentare e negoziare (1991)*, tr. it. Milano, Anabasi.
- Ferrajoli, L. (2013). *La democrazia attraverso i diritti*, Roma-Bari, Laterza.

Floridia, G.G. (1991). *La costituzione dei moderni. Profili tecnici di storia costituzionale*, vol. I, *Dal medioevo inglese al 1791*, Torino, Giappichelli.

Fraenkel, E. (1994). *La componente rappresentativa e plebiscitaria nello Stato costituzionale democratico*, a cura di L. Ciaurro e C. Forte, Torino, Giappichelli.

Franzini, M. (2010). *Ricchi e poveri. L'Italia e le diseguaglianze (in)accettabili*, Milano, Università Bocconi Editore.

Franzini, M. (2013). *Il potere economico*, in M. Bovero, V. Pazé, *Diritti e poteri*, Torino, EGA, 167-76.

Friedrich, C.J. (1950). *Governo costituzionale e democrazia*, Vicenza, Neri Pozza Editore.

Gallino, L. (2012). *La lotta di classe dopo la lotta di classe*, a cura di P. Borgna, Roma-Bari, Laterza.

Gallino, L. (2013). *Il colpo di stato delle banche e dei governi*, Torino, Einaudi.

Garzon Valdes, E. (2003). *Tolleranza, responsabilità e Stato di diritto. Saggi di filosofia morale e politica*, Bologna, il Mulino.

Goldoni, M. (2009). *La dottrina costituzionale di Sieyès*, Firenze, Firenze University Press.

Greppi, A. (2012). *La democracia y su contrario. Representación, separación de poderes y opinión pública*, Madrid, Editorial Trotta.

Gret, M., Sintomer, Y. (2002). *Porto Alegre. L'espoir d'une autre démocratie*, Paris, Éditions La Découverte.

Habermas, J. (1996). *Fatti e norme. Contributi a una teoria discorsiva del diritto e della democrazia* (1992), tr. it. a cura di L. Ceppa, Milano, Guerini.

Kelsen, H. (1998a). *Essenza e valore della democrazia* (1929), tr. it. in Id., *La democrazia*, Bologna, il Mulino, 41-152.

Kelsen, H. (1998b). *Il problema del parlamentarismo* (1933), tr. it. in Id., *La democrazia*, Bologna, il Mulino, 153-188.

Korsch, K. (1970). *Consigli di fabbrica e socializzazione* (1922), tr. it. Bari, Laterza.

Laclau, E. (2008). *La ragione populista* (2005), tr. it. Roma-Bari, Laterza.

Lasch, C. (1995). *La ribellione delle élites* (1995), tr. it. Milano, Feltrinelli.

Leibholz, G. (1989). *La rappresentazione nella democrazia*, tr. it. a cura di S. Forti, Milano, Giuffré.

Lenin, V.I. (1970). *Stato e rivoluzione* (1917), tr. it. a cura di V. Gerratana, Roma, Editori Riuniti.

Linz, J.J. (1994). *Democrazia presidenziale o democrazia parlamentare: vi è differenza?*, in Linz., J.J, Valenzuela, A. (a cura di), *Il fallimento del presidenzialismo*, Bologna, il Mulino, 19-155.

Luciani, M. (2001). *Il paradigma della rappresentanza di fronte alla crisi del rappresentato*, in N. Zanon, F. Biondi (a cura di), *Percorsi e vicende attuali della rappresentanza e della responsabilità politica. Atti del convegno Milano, 16-17 marzo 2000*, Milano, Giuffrè, 109-17.

Manin, B. (2010). *Principi del governo rappresentativo* (1997), tr. it. Bologna, il Mulino.

Marx, K. (1977). *La guerra civile in Francia* (1871), a cura di P. Togliatti, Roma, Editori Riuniti.

Mastropaolo, A. (2011). *La democrazia è una causa persa? Paradossi di un'invenzione imperfetta*, Torino, Bollati Boringhieri.

Meaglia, P. (2006). *Il potere dell'elettore. Elezioni e disuguaglianza politica nel governo democratico*, prefazione di G. Pasquino, Troina (En), Città Aperta Edizioni.

Palano, D. (2013). *Partito*, Bologna, il Mulino.

Pannekoek, A. (1970). *Organizzazione rivoluzionaria e consigli operai* (1946), Milano, Feltrinelli.

Parkinson, J., Mansbridge, J. (2012) (a cura di). *Deliberative Systems: Deliberative Democracy at a Large Scale*, Cambridge, Cambridge University Press.

Pazé, V. (2011). *In nome del popolo. Il problema democratico*, Roma-Bari, Laterza.

Pepino, L., Revelli, M. (2012). *Non solo un treno...La democrazia alla prova della Val Susa*, Torino, Edizioni Gruppo Abele.

Petruciani, S. (2014). *Democrazia*, Torino, Einaudi.

Pitkin, A.F. (1972). *The Concept of Representation*, Berkeley-Los Angeles-London, University of California Press.

Pont, R. (2005). *La democrazia partecipativa. L'esperienza di Porto Alegre e i progetti di democrazia*, a cura di N. Simeone, Roma, Edizioni Alegre.

Prezeworsky, A., Stokes, S., Manin, B. (1999). *Democracy, Accountability, and Representation*, Cambridge, Cambridge University Press.

Principato, L. (2012). *Il divieto di mandato imperativo da prerogativa regia a garanzia della sovranità assembleare*, «Associazione italiana dei costituzionalisti» 4, 1-24.

Ragona, G. (2010). *Gustav Landauer. Anarchico ebreo tedesco. 1870-1919*, Roma, Editori Riuniti.

Revelli, M. (2013). *Finale di partito*, Torino, Einaudi.

Rosanvallon, P. (2005). *Il popolo introvabile. Storia della rappresentanza democratica in Francia* (1998), tr. it. Bologna, Il Mulino.

Rosanvallon, P. (2009). *La controdemocrazia. La politica nell'era della sfiducia* (2006), tr. it. Troina, Città aperta.

Rosatelli, J. (2013). *Il modello spagnolo: un parlamentarismo quasi-presidenziale*, «Teoria politica» n.s., 3, 2013, 245-260.

Rousseau, J.J. (1970). *Considerazioni sul governo di Polonia* (1771), tr. it. in *Scritti politici*, a cura di P. Alatri, Torino, Utet.

Saramago, J. (2004). *Saggio sulla lucidità* (2004), tr. it. Torino, Einaudi.

Sartori, G. (1996). *Ingegneria costituzionale comparata*, Bologna, il Mulino.

Schmitter, P. (2004). *The Quality of Democracy. The Ambiguous virtues of Accountability*, «Journal of Democracy», 15, 4, 48-60.

Schumpeter, J.A. (2001). *Capitalismo, socialismo e democrazia* (1947), tr. it. Milano, Etas.

Siéyes, E.-J. (1993). *Opere e testimonianze politiche*, a cura di G. Troisi Spagnoli, tomo I, *Scritti editi*, vol. primo, Milano, Giuffrè.

Sintomer, Y., Allegretti, G. (2009). *I bilanci partecipativi in Europa. Nuove esperienze democratiche nel vecchio continente*, Roma, Ediesse.

Sousa Santos de, B (2003). *Il bilancio partecipativo a Porto Alegre: per una democrazia redistributiva* (2002), tr. it. in Id. (a cura di), *Democratizzare la democrazia. I percorsi della democrazia partecipativa*, Troina (En), Città Aperta, 359-447.

Urbinati, N. (2013). *Democrazia in diretta. Le nuove sfide della rappresentanza*, Milano, Feltrinelli.

Violante, P. (2008). *Lo spazio della rappresentanza. Francia 1788-1789*, Roma, XL edizioni.

Vitale, E. (2010). *Difendersi dal potere. Per una resistenza costituzionale*, Roma-Bari, Laterza.

Zanon, N. (1991). *Il libero mandato parlamentare. Saggio critico sull'art. 67 della Costituzione*, Milano, Giuffrè.